

REGIONE ABRUZZO. L.R. 19 marzo 2002, n. 1 ⁽¹⁾.

Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 marzo 2002, n. 5.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo della *L. 17 febbraio 1968, n. 108*, aggiornato con modifiche apportate dalla presente legge, la quale, ai sensi dell'art. 1, ha recepito le norme da essa modificate, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Abruzzo.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

Art. 1

Recepimento della L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽⁴⁾.

[1. È recepita la *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, con le successive modificazioni e integrazioni ⁽⁵⁾].

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(5) Vedi anche l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

Art. 1-bis

Integrazioni all'art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽⁶⁾.

[1. Dopo il comma 4 dell'*art. 1 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è aggiunto il seguente:

"4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina" ⁽⁷⁾].

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*.

Art. 1-ter

Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza della Giunta regionale - Dichiarazione di apparentamento ⁽⁸⁾.

[1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo, sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza] ⁽⁹⁾.

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n.*

42/2004 sopraccitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 1-quater

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale ⁽¹⁰⁾.

- [1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.
2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.
3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente capolista e capo della coalizione.
5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2), della L. n. 108/1968.
6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2) e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3), della L. n. 108/1968; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5, della L. n. 108/1968 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.
7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 9, comma 2, della L. n. 108/1968 ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L. n. 108/1968.
8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 108/1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale] ⁽¹¹⁾.

(10) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopraccitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 1-quinquies

Integrazioni all'art. 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽¹²⁾.

[1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"1-bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali"] ⁽¹³⁾.

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(13) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1, della stessa legge*, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 2

Determinazione ed assegnazione seggi alle circolari ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

[1. Il comma 3 dell'*articolo 2 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi"].

(14) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

Art. 3

Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni ⁽¹⁶⁾.

[L'*art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 108*, è sostituito dal seguente:

"1. La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente ⁽¹⁷⁾.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti.

6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ⁽¹⁸⁾.

7. Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria.

8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'*art. 2* sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni ⁽¹⁹⁾.

9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾].

(16) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

- (17) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.
- (18) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.
- (19) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.
- (20) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42.
- (21) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3, L. 17 febbraio 1968, n. 108, le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7.

Art. 3-bis

Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²²⁾.

[1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

"5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta;"⁽²³⁾.

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(23) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 3-ter

Modifiche all'art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁴⁾.

[1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;
- b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4-bis;
- c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);
- d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8;
- e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;
- f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 8, n. 5".

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla comunicazione"].⁽²⁵⁾.

(24) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1, della stessa legge*, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-quater

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁶⁾.

[1. Dopo l'*art. 10 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate."]⁽²⁷⁾.

(26) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

(27) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1, della stessa legge*, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-quinquies

Sostituzione dell'art. 11 della L. 17 febbraio 1968, n. 108⁽²⁸⁾.

[1. L'*art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108* è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10-bis, comma 3;
- b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10-bis, comma 2;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dai sorteggi."]
(29)

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(29) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 3-sexies

Sostituzione dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽³⁰⁾.

[1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste e reclami presentati in proposito e decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b);

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei seggi in conformità alle disposizioni dell'*art. 7 della L. 23 febbraio 1995, n. 43*;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del verbale

sono depositati rispettivamente presso la presidenza del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la presidenza della Giunta regionale.

8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e appresentate in sede di presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a); a tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."] ⁽³¹⁾.

(30) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

(31) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogato per effetto dell'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della *L.R. n. 42/2004* sopracitata, ad eccezione dell'*art. 1, comma 1, della stessa legge*, che ha introdotto l'*art. 1-bis* nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

Art. 3-septies

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽³²⁾.

[1. Dopo l'*art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108* è inserito il seguente:

"Art. 15-bis

Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'*art. 2, comma 1-bis*.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."]⁽³³⁾.

(32) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n.

42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

Art. 3-octies

Integrazione alla L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽³⁴⁾.

[1. Dopo l'art. 15-bis della L. 17 febbraio 1968, n. 108 è inserito il seguente:

"Art. 15-ter

Proclamazione degli eletti.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale."] ⁽³⁵⁾.

(34) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(35) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 7, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9, il quale ha disposto l'abrogazione dell'intero testo della L.R. n. 42/2004 sopracitata, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, che ha introdotto l'art. 1-bis nella presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto art. 2, L.R. n. 9/2005).

(giurisprudenza)

Art. 4

Spese elettorali ⁽³⁶⁾.

[1. Al comma 2 dell'articolo 21 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 le parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale"] ⁽³⁷⁾.

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 5

Urgenza ⁽³⁸⁾.

[1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione].

(38) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

L. 17 febbraio 1968, n. 108 ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale.

Appendice

(39) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. Ai sensi dell'*art. 1, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le modifiche e integrazioni ad essa apportate dai successivi articoli della citata *L.R. n. 1/2002*. Ulteriori modifiche alla presente legge (fra cui quelle qui indicate fra parentesi quadre) erano state in un primo momento apportate dalla *L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, poi abrogata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9* salvo l'*art. 1, comma 1, della citata L.R. n. 42/2004*, il quale ha aggiunto il comma 4-bis all'*art. 1* della presente legge (vedi anche il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*).

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Norme generali.

1. I consigli regionali delle Regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti ⁽⁴¹⁾.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale ⁽⁴²⁾.
3. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge ⁽⁴³⁾.
4. Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province ⁽⁴⁴⁾.
- 4-bis. In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina ⁽⁴⁵⁾.
5. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato ⁽⁴⁶⁾.
6. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti ⁽⁴⁷⁾.

(41) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(42) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(43) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(44) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(45) Comma aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 1, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*, come modificato dall'*art. 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*.

(46) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(47) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 4-bis ad opera dell'*art. 1-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

Articolo 2

Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

1. Il consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre Regioni ⁽⁴⁸⁾.

1-bis. [Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali] ⁽⁴⁹⁾.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁵⁰⁾.

3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi ⁽⁵¹⁾.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica ⁽⁵²⁾.

(48) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(49) Comma aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 1, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente comma per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

(50) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

(51) Il presente comma, in origine privo di numerazione e così numerato per ragioni di uniformità in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato), è stato così sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 2, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*). Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi

del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

(52) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis (poi abrogato) ad opera dell'*art. 1-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*.

Articolo 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

1. [La durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data dell'elezione del nuovo Consiglio] ⁽⁵³⁾.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. [La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente] ⁽⁵⁴⁾.
3. [Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio] ⁽⁵⁵⁾.
4. [Al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 3, in caso di scioglimento anticipato, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio] ⁽⁵⁶⁾.
5. [In caso di annullamento delle elezioni, pronunciato dal giudice amministrativo, il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio regionale restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e per la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti] ⁽⁵⁷⁾.
6. Le elezioni sono indette entro tre mesi con decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ⁽⁵⁸⁾.
7. [Nel caso di annullamento delle elezioni, da parte del giudice amministrativo, i tre mesi di cui al comma precedente decorrono dallo spirare del termine per l'azione revocatoria] ⁽⁵⁹⁾.
8. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al comma 3 dell'*art. 2* sono comunicati ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni ⁽⁶⁰⁾.
9. Il decreto di convocazione dei comizi è inoltre comunicato ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione ^{(61) (62)}.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4, 5 e 7.

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma (limitatamente al secondo e al terzo periodo), nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7. Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le

disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 4, 5 e 7.

(56) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 5 e 7.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4 e 7.

(58) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(59) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1* (sostitutivo dell'originario testo del presente articolo), nella parte in cui ha introdotto le disposizioni di cui al presente comma, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2 (limitatamente al secondo e al terzo periodo), 3, 4 e 5.

(60) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(61) Vedi anche quanto disponeva (prima dell'abrogazione) l'*art. 5, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*.

(62) Articolo così sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, dichiarato poi parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196, come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Durata degli Organi regionali e indizione delle elezioni. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.

Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.».

TITOLO II

Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4

Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ⁽⁶³⁾.

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo]⁽⁶⁴⁾.

(63) Comma così sostituito dall'*art. 19 della legge 8 marzo 1975, n. 39*.

(64) L'*art. 10, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'*art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge*.

Articolo 5

Cause di ineleggibilità.

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- 5) i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione⁽⁶⁵⁾;
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

- a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici] ⁽⁶⁶⁾.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 166 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 7 dell'art. 5, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento.

(66) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 6

Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione] ⁽⁶⁷⁾.

(67) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

Articolo 7

Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere, regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma.

Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge] ⁽⁶⁸⁾.

(68) L'art. 10, n. 8, della *legge 23 aprile 1981, n. 154*, ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della presente legge.

TITOLO III

Procedimento elettorale

Articolo 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9

Liste di candidati.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ⁽⁶⁹⁾; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 ⁽⁷⁰⁾.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti ⁽⁷¹⁾.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'*art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto ⁽⁷²⁾.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* ⁽⁷³⁾;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato ⁽⁷⁴⁾;

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ⁽⁷⁵⁾;

5) [La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta] ⁽⁷⁶⁾.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(69) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(70) Comma così sostituito dall'*art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(71) Comma così sostituito dall'*art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(72) Comma così sostituito dall'*art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 271* (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'*art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43*.

(73) Periodo aggiunto dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*.

(74) Numero così modificato dall'*art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271*.

(75) Numero così sostituito dall'*art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130*.

(76) Numero aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-bis, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente numero per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 10

Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
- 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'*articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;
- 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione ⁽⁷⁷⁾.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alla ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale ⁽⁷⁸⁾.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

(77) Il presente comma, già modificato dall'*art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-ter, comma 1, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-ter, L.R. n. 1/2002*.

(78) Comma così sostituito in un primo momento, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-ter, comma 2, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-ter, L.R. n. 1/2002*.

- [1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso. L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate] ⁽⁷⁹⁾.

(79) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-quater, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 3, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
- 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge ⁽⁸⁰⁾.

(80) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53* e dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-quinquies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art.*

2, L.R. n. 9/2005 è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'art. 3-*quinquies*, L.R. n. 1/2002.

Articolo 12

Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 13

Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza ⁽⁸¹⁾.

(81) Così sostituito dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Articolo 14

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di

parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;
- 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo [Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente n. 7, vedi l'art. 5, L.R. 15 maggio 1997, n. 127];
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri. [Vedi, anche, la *L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2*].

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale ⁽⁸²⁾.

(82) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-sexies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto dall'*art. 2, comma 5, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi sopra l'*art. 3-sexies, L.R. n. 1/2002*.

Articolo 15-bis

Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza.

- [1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota del 20% di cui all'*art. 2, comma 1-bis*.
2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi non superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione sia comunque attribuito il 60% dei seggi assegnati al Consiglio; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le operazioni di cui al comma 4 dell'*art. 15*:
 - a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei voti di tutte le liste coalizzate per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente elettorale del premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di ogni gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
 - b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.
3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già

stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale; analogamente si procede nel caso che questa evenienza si presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15-ter, consenta di raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2, comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15-ter, assegnando i seggi alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale] ⁽⁸³⁾.

(83) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-septies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 6, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'art. 1, comma 1) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 15-ter

Proclamazione degli eletti.

[1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale] ⁽⁸⁴⁾.

(84) Articolo aggiunto, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3-octies, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*, aggiunto (a sua volta) dall'*art. 2, comma 7, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; abrogazione che si estende al presente articolo per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005*.

Articolo 16

Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto ⁽⁸⁵⁾.

(85) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43*, era stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, comma 1, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi l'*art. 3 della citata L.R. n. 42/2004*.

Articolo 16-bis

Supplenze.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, introdotto dall'*articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ⁽⁸⁶⁾.

(86) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 3, L. 12 gennaio 1994, n. 30*, è stato in un primo momento sostituito, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 3, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 42*. Successivamente l'intero testo della suddetta *L.R. n. 42/2004* (salvo l'*art. 1, comma 1*) è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2005, n. 9*; per effetto di quanto dispone il comma 2 del suddetto *art. 2, L.R. n. 9/2005* è ripristinata la vigenza del testo precedente alla sostituzione (qui riportato). Per il testo sostitutivo (non più in vigore) vedi l'*art. 3 della citata L.R. n. 42/2004*.

TITOLO IV

Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17

Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione] ⁽⁸⁷⁾.

(87) Articolo abrogato dall'art. 10, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Articolo 19

Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione nonché al Commissario del governo.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 20

Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;
- c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21

Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi ⁽⁸⁸⁾.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

(88) Comma così modificato, limitatamente alla Regione Abruzzo, dall'*art. 4, L.R. 19 marzo 2002, n. 1*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 196 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23 - prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4, rendendo pertanto inefficace la modifica da esso introdotta, consistente nella sostituzione delle originarie parole "è reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna Regione" con le parole "è reso esecutivo dal Presidente della Giunta regionale".

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

Articolo 22

Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'*art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663*.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

Articolo 23

Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'*art. 2*.

Articolo 24

Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25

Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'*art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di

convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26

Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno iscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*.

Allegato A ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾

(89) Vedi, ora, gli *allegati A e C della legge 13 marzo 1980, n. 70*.

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.

Allegato B ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾

(91) Vedi, ora, gli *allegati A e C della legge 13 marzo 1980, n. 70*.

(92) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), L.R. 2 aprile 2013, n. 9*, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25, comma 1, della medesima legge*.